

# Statuto

## Titolo I - Disposizioni generali

### Art.1 (Denominazione)

E' costituita con il nome **“Canapa delle Marche”**, una Associazione senza scopo di lucro, indipendente, aconfessionale, apartitica, che persegue esclusivamente il fine di solidarietà sociale mediante la diffusione delle conoscenze in campo agrario e la promozione della formazione agricola sulla coltivazione della canapa. L'Associazione è regolata dalla normativa di cui al Codice Civile e dal presente Statuto.

### Art.2 (Sede)

L'Associazione ha sede legale in via Cesanense 95, Mondavio (PU).

## Titolo II - Finalità dell'Associazione

### Art.3 (Finalità)

L'Associazione è costituita per perseguire le seguente finalità:

- Promuovere la coltivazione della canapa;
- favorire la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione della canapa;
- incrementare e diffondere le conoscenze riguardanti pratiche agricole ed agro-alimentari della canapa sia a scopo amatoriale che professionale;
- diffondere conoscenze di specifici ambiti agricoli anche a non esperti del settore;
- promuovere la cultura dell'utilizzo dei derivati della canapa sia alimentare che non alimentare;
- fornire agli operatori del settore agricolo adatti strumenti di comprensione e risoluzione delle principali problematiche legate alla produzione agricola di canapa;
- fornire mezzi ed occasioni di condivisione di idee e conoscenze legate al mondo dell'agricoltura;
- supportare gli agricoltori o nuovi imprenditori che si occupano di canapa nello sviluppo della loro attività;
- promuovere la filiera corta della canapa;
- favorire le azioni di tutela delle varietà di interesse zootecnico della canapa e le produzioni agroalimentari tipiche.
- favorire la sperimentazione volta a generare e preservare le varietà di canapa.

### Art.4 (Attività istituzionali)

Per il conseguimento delle finalità di cui all'art. 3 del presente statuto, l'Associazione svolge le seguenti attività istituzionali:

- Promozione e sostegno di acquisto collettivo di sementi volte alla coltivazioni di canapa;
- formazione e promozione della collaborazione sulla gestione e stoccaggio dei raccolti delle coltivazioni;
- favorire le fasi di trasformazione ed analisi dei prodotti derivati dalla coltivazione della canapa;
- favorire l'acquisto collettivo di macchinari e strutture necessarie alla produzione della canapa e dei suoi derivati;
- promozione e sostegno delle attività di divulgazione e commercializzazione dei prodotti derivati dalla coltivazione della canapa;
- attività di formazione (corsi, partecipazione a progetti comunitari) per favorire lo sviluppo della coltivazione della canapa;
- collaborazione alla ricerca scientifica e consulenze tecnico scientifiche nella coltivazione della canapa;
- collaborazioni con Istituti Agrari, Università, ed Enti e Istituti di ricerca che operano nel settore;
- favorire la sperimentazione di diversi modi di coltivazione e diverse varietà della canapa;
- attività di educazione e sensibilizzazione finalizzate alla conoscenza ed alla tutela delle razze autoctone;
- promozione dell'organizzazione di corsi di formazione a scopo didattico e/o hobbistico e di sensibilizzazione sulle problematiche inerenti l'agricoltura della canapa, la zootecnia e l'ambiente;
- promozione della partecipazione attiva di tutti i soci ai suoi programmi.

## **Art.5 (Strumenti)**

Nel perseguimento delle sue attività istituzionali, l'Associazione utilizza i seguenti strumenti:

- raccoglie fondi da destinare al finanziamento delle attività istituzionali da tutte le fonti coerenti con i fini statutari, incluse le quote di iscrizione all'Associazione, le donazioni individuali e di persone giuridiche, i finanziamenti di enti pubblici e privati e di organismi nazionali ed internazionali per i programmi, le entrate derivanti da attività connesse a quelle istituzionali, i legati e i lasciti testamentari;
- programma, sviluppa ed esegue campagne, progetti, studi e ricerche nel campo della coltivazione di canapa;
- stabilisce o crea collaborazioni e alleanze con enti, associazioni, organizzazioni, istituzioni e quanti altri perseguano gli stessi scopi;
- organizza corsi di formazione per il raggiungimento delle finalità statutarie e coordina e promuove attività di educazione ambientale anche coinvolgendo tecnici, professionisti, docenti ed educatori.
- Organizza eventi e manifestazioni di carattere ludico, culturale, informativo, medico ed ogni altro aspetto volto alla divulgazione della canapa in tutte le sue forme ed possibili utilizzi.

## **Titolo III - I Soci**

### **Art.6 (Ammissione - Categorie di soci)**

Coloro che condividono le finalità dell'Associazione possono diventare Soci e portare il proprio contributo, secondo disponibilità e capacità, alle scelte e alle attività dell'Associazione.

I soci si distinguono in:

- aventi diritto di voto e Fondatori (Fondatori)
- aventi diritto al voto (Ordinari)
- non aventi diritto al voto (Sostenitori)
- non aventi diritto al voto e dispensati dal pagamento della quota associativa (Onorari)

Il Consiglio Direttivo stabilisce la quota minima associativa di ciascuna categoria.

I Soci Onorari sono eletti dal Consiglio Direttivo su proposta di uno o più membri del Consiglio stesso, tra persone o Associazioni che si sono distinte per la loro opera nei confronti dell'Associazione o che operano nel mondo dell'agricoltura apportandovi notevoli progressi e innovazioni. Gli associati onorari sono dispensati dal versamento delle quote sociali. Possono essere nominati soci onorari persone fisiche o giuridiche, associazioni, istituzioni e/o enti.

L'ammissione a Socio Ordinario è riservata al giudizio insindacabile del Consiglio Direttivo. Per l'ammissione a Socio Ordinario è necessario essere maggiorenni;

Tutti i Soci possono essere eletti alle cariche associative e hanno il diritto di eleggere, direttamente o indirettamente, gli organi dell'Associazione e di proporre ed approvare modifiche lo statuto ed eventuali regolamenti. I Soci Ordinari e fondatori hanno diritto ad un solo voto nell'Assemblea annuale.

L'adesione alla Associazione è a tempo indeterminato fatta salva la rinuncia del socio che può esprimersi anche tramite il mancato versamento della quota associativa annuale. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale.

Il Socio che tenga un comportamento in contrasto con il presente statuto ed i relativi regolamenti attuativi e con le finalità dell'associazione o che ne danneggi gravemente l'immagine può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dai soci sono normalmente a titolo gratuito, salvo che non risulti loro affidato un incarico professionale o altro incarico retribuito per delibera del Consiglio Direttivo.

## **Art.7 (Acquisizione della qualifica di Socio)**

La qualifica di Socio si acquisisce all'atto del pagamento integrale della quota annua associativa, nel rispetto degli importi e delle modalità fissati dal Consiglio Direttivo, e dopo aver dichiarato di aver letto e accettato lo Statuto dell'Associazione.

Possono fare richiesta di ammissione all'associazione i cittadini Italiani e gli stranieri con partecipazione alla attività agricola ed in possesso dei diritti civili. Il Consiglio Direttivo si riserva di approvare le nuove adesioni.

La qualifica di socio cessa a seguito di dimissioni che potranno manifestarsi per via scritta o attraverso il mancato versamento della quota associativa annuale o a seguito di esclusione di cui all'art. 6.

L'Associazione si dota di tutti gli strumenti necessari per assicurare la cura, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei Soci, secondo quanto previsto dalla norme vigenti.

## **Titolo IV - Gli Organi**

### **Art.8 (Indicazione degli organi)**

Gli organi dell'Associazione sono:

1. l'Assemblea dei Soci;
2. il Consiglio Direttivo;
3. l'Amministratore
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.

### **Art.9 (Assemblea dei Soci)**

L'Assemblea dei Soci è indetta in sessione ordinaria almeno una volta l'anno per l'approvazione dell'attività, del bilancio consuntivo e preventivo e, in sessione straordinaria, per la nomina dei membri del Consiglio Direttivo; hanno diritto di partecipare tutti i Soci Ordinari, Sostenitori e Onorari mentre hanno diritto di voto solo i Soci Ordinari.

L'assemblea è indetta in sessione straordinaria ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta scritta da almeno la metà dei Soci Ordinari.

La convocazione dell'Assemblea dei Soci, sia in sessione ordinaria sia in sessione straordinaria, è fatta dall'amministratore dell'associazione a mezzo di avviso pubblicato nel periodico dell'associazione e/o via email o altro mezzo di comunicazione elettronica come Social network o altri mezzi a cui aderiscono tutti i soci; contiene l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora di adunanza, anche di un'eventuale seconda convocazione, almeno quindici giorni prima della data fissata. Ogni Socio Ordinario ha diritto ad un solo voto, senza possibilità di delega dello stesso a terzi.

### **Art.10 (Funzioni)**

L'Assemblea dei Soci:

- approva le modifiche allo Statuto, all'Atto costitutivo e ratifica i regolamenti elaborati dal Consiglio Direttivo;
- approva il bilancio annuale consuntivo e la relazione dell'Amministratore;
- approva il bilancio preventivo e la relazione dell'Amministratore;
- indica le linee generali di indirizzo delle attività dell'Associazione;
- delibera in merito all'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti, come previsto dall'art.14 del presente Statuto;
- nomina i membri del Consiglio Direttivo;
- delibera sulle proposte di esclusione dei Soci;
- approva lo scioglimento dell'Associazione.

L'Assemblea dei soci è presieduta dall'Amministratore dell'Associazione. Le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti. Per modificare lo Statuto è necessario il voto favorevole dei tre quarti dei soci ordinari.

Non è possibile inserire punti all'ordine del giorno dell'Assemblea oltre quelli pubblicati all'atto dell'avviso di convocazione.

## **Capo II - Il Consiglio Direttivo**

### **Art.11 (Composizione, durata, regole di funzionamento)**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 Soci eletti dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio dura in carica tre anni.

Il Consigliere che intende recedere dall'incarico di Consigliere o dimettersi da altre cariche statutarie previste nel presente Statuto deve comunicare per iscritto il proprio proposito all'Amministratore. Il recesso e le dimissioni hanno effetto al momento dell'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, comunicata tramite l'Amministratore.

Un consigliere decade altresì e viene sostituito, nella prima seduta utile, dal primo dei candidati non eletti, quando mette in atto un comportamento gravemente lesivo degli interessi e del prestigio dell'Associazione o del Consiglio stesso o degli organi statutari; la decadenza viene pronunciata dall'Amministratore sentito il Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno 3 volte all'anno su convocazione dell'Amministratore o quando lo richiedano la metà più uno dei Consiglieri. Le sue riunioni sono valide se è presente più di metà dei componenti.

Le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti, salvo che sia diversamente stabilito nel presente Statuto. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

### **Art.12 (Funzioni)**

Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione, dell'amministrazione e dell'immagine dell'Associazione, ne stabilisce la missione, la politica e il programma. In particolare:

- elegge tra i propri membri l'Amministratore;
- predispose il programma di attività, affinché sia conforme alle finalità statutarie e al raggiungimento della missione, ne indica le fonti di finanziamento e ne verifica l'attuazione;
- determina la politica e i criteri della raccolta fondi e della comunicazione;
- sovrintende i rapporti con altre Associazioni e Organizzazioni nazionali e internazionali, con gli organi istituzionali dello Stato;
- controlla che l'amministrazione dell'Associazione sia aderente ai principi di buona gestione ed in particolare che il programma di attività risulti finanziabile nei termini del bilancio preventivo, sia commisurato alle fonti di entrata e rispetti il principio di equilibrio delle risorse finanziarie;
- controlla che il bilancio consuntivo corrisponda al preventivo o a precise delibere integrative del Consiglio stesso;
- controlla la correttezza dell'operato dell'Amministratore per quanto riguarda la legalità degli atti e la buona amministrazione dell'Associazione;
- elabora i regolamenti da sottoporre alla ratifica dell'Assemblea dei soci;
- stabilisce l'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci;
- stabilisce la Quota Sociale minima per categoria di soci;
- delibera sull'ammissibilità dei Soci Ordinari;
- accetta e destina le donazioni, le eredità, i legati e i lasciti e le sopravvenienze attive.
- si riserva il diritto di assunzione di personale.

Il Consiglio svolge un ruolo di rappresentanza ed anche i singoli componenti sono tenuti, su delega del Consiglio stesso o dell'Amministratore, a rappresentare dell'Associazione nelle occasioni e nei luoghi opportuni.

## **Capo III - Amministratore**

### **Art.13**

Il Consiglio Direttivo elegge al proprio interno l'Amministratore che dura in carica tre anni.

L'Amministratore è il rappresentante legale dell'Associazione.

L'Amministratore convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei Soci, ne predispone i rispettivi ordini del giorno e ne garantisce il corretto svolgimento. Svolge tutte le funzioni delegate dal Consiglio Direttivo.

Nel caso di assenza o di impedimento dell'Amministratore il Consiglio Direttivo nominerà un suo sostituto temporaneo o, se necessario, definitivo.

## **Capo VII - Il Collegio dei Revisori dei Conti**

### **Art.14**

La nomina del Collegio dei Revisori dei Conti è a discrezione dell'Assemblea dei soci, dura in carica tre anni ed ha il compito di controllare la corretta gestione amministrativa dell'Associazione.

Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, scelti tra persone di particolare competenza in materia contabile e gestionale, che non devono necessariamente appartenere all'Assemblea degli associati.

## **Titolo V - Le risorse economiche**

### **Art.15 (Indicazione delle risorse)**

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote e contributi dei soci;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni o servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni a premi.

Le attività di pubblicazione di riviste periodiche e di altri strumenti informativi e di realizzazione di servizi per i consumatori e gli associati, utili al perseguimento degli scopi statutari, possono essere organizzate dall'associazione in collaborazione, anche in forma societaria, con altri soggetti aventi natura e scopi analoghi ai propri, o nelle altre forme consentite dalla legge.

### **Art.17 (Patrimonio)**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili ed immobili. Gli avanzi di gestione sono destinati ai soli scopi istituzionali con esplicito divieto di distribuzione ai soci o a terzi. Le eventuali disponibilità finanziarie possono essere investite in beni mobili o immobili destinati al perseguimento dello scopo sociale, qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.

### **Art.18 (Esercizio finanziario)**

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Il bilancio deve essere depositato presso la sede sociale a disposizione dei Soci almeno quindici giorni prima dell'Assemblea dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio.

## **Titolo VII – Norme finali**

### **Art.19 (Scioglimento)**

L'Associazione ha durata illimitata. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti; contestualmente l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, preferibilmente tra gli amministratori, e delibera in merito alla devoluzione del patrimonio.

Il patrimonio dell'Associazione, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione, sarà comunque devoluto ad attività con fini di utilità sociale conformi alle finalità dell'Associazione stessa.

### **Art. 20 (Norme accessorie)**

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla normativa vigente in materia.